

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19231 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 9314-2017 proposto da:

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____,
presso lo studio dell'avvocato _____, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato _____

- ricorrente -

contro

_____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA _____,
presso lo studio dell'avvocato _____, che
lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4505/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

BE

RILEVATO

Che _____ aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo che nei confronti di _____ s.r.l. fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dichiarata la nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento intimato in forma orale in data 9/6/2012, con le conseguenziali statuizioni;

che la società si era costituita in giudizio chiedendo accertarsi che il rapporto di lavoro tra le parti si era concluso per effetto delle dimissioni rassegnate verbalmente dal _____ senza alcun preavviso, il 9/6/2012, successivamente confermate il 4/7/2012 nell'ambito di una quietanza relativa alla ricezione della somma di € 1.500,00 a titolo di acconto TFR. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso;

che la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiarava la nullità delle dimissioni in data 9 giugno 2012 e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra la società e il _____, con condanna alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre statuizioni conseguenziali;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sui seguenti argomenti: 1) la società ha prodotto una scrittura privata e il lavoratore, pur avendone riconosciuta la sottoscrizione, ha denunciato l'abusivo riempimento del documento ad opera del datore di lavoro absque pactis, in assenza di autorizzazione; che in base all'anzidetta ricostruzione, essendo il documento uscito dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo nei suoi elementi essenziali, non ricorreva l'ipotesi di un preventivo patto di riempimento tra le parti; che poiché non era stato richiesto l'accertamento delle presunte alterazioni abusive mediante querela di falso, doveva ritenersi che la quietanza facesse prova di quanto in

essa si legge; che non poteva attribuirsi valore confessorio alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione del valore solo amministrativo e statistico della conforme indicazione del "codice causa" nella comunicazione di cessazione del rapporto ai servizi per l'impiego; che, tuttavia, le dimissioni rassegnate oralmente erano da reputare invalide per mancanza della forma scritta imposta dal CCNL di categoria, da intendersi ex art. 1352 cod. civ. prescritta ad substantiam; che, trattandosi di atto nullo, la conferma del medesimo contenuta nella quietanza era priva di efficacia, non emergendo nessuna volontà di reiterare in forma scritta le dimissioni ma, piuttosto, in modo espresso e inequivoco, la volontà di confermare quelle rassegnate in forma verbale; che trattasi, pertanto, di convalida di negozio nullo inammissibile ex art. 1423 c.c.;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di un unico articolato motivo;

che il lavoratore ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che con memoria il curatore fallimentare ha dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della società ricorrente;

CONSIDERATO

Che con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1323 e 1352 cod. civ. e dell'art. 179 del CCNL di convenuta applicazione, nonché degli artt. 1362 ss. cod. civ.;

che il ragionamento della Corte è corretto e conforme al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che, superando la prima obiezione mossa dalla ricorrente riguardo all'estensione del principio di cui all'art. 1352 cod. civ. agli atti unilaterali, ha evidenziato come <Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile (nella specie, art. 130 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 per i dipendenti del settore turismo), sono invalide per difetto della forma "ad substantiam" (in tal senso Cass. n. 14343 del 09/08/2012, conforme Cass. n. 9554 del 13/07/2001);

che non valgono a inficiare il ragionamento esposto le ulteriori obiezioni mosse, prima tra tutte quella secondo cui la presunzione di cui all'art. 1352 cod. civ. ("si presume che la forma sia voluta per la validità di questo") deve ritenersi superata dalla contraria volontà del lavoratore emergente da atto scritto da lui proveniente: il rilievo è infondato, perché la presunzione cui fa riferimento la norma va ricondotta alla volontà espressa dalle parti in sede di accordo, volontà diretta a dettare una regola destinata a valere per il futuro e quindi non superabile con una manifestazione negoziale espressa in forma diversa da quella espressamente concordata. Sulla base di tale osservazione e del chiaro tenore dell'art. 1352 cod. civ. cadono anche le ulteriori obiezioni, secondo le quali, lo scritto proveniente dal lavoratore costituisce confessione della diversa volontà di attribuire al combinato disposto degli artt. 1352 cod. civ. e 179 CCNL il significato di forma scritta ad probationem; l'atto unilaterale

JZ

costituisce la contraria volontà rispetto al contenuto della clausola contrattuale di cui all'art. 179 CCNL, volontà che integra prova contraria rispetto alla presunzione iuris tantum di cui all'art. 1352 cod. civ.; l'atto integra ipotesi di rinnovazione del contratto nullo ammissibile e costituisce nuovo atto unilaterale significativo di dimissioni dalla data successiva in cui è stato espresso; non può configurarsi una invalidità convenzionale, non essendo consentito all'autonomia privata di incidere sulla struttura della fattispecie contrattuale fissando requisiti e predisponendo cause di invalidità, poiché tale potere spetta esclusivamente al legislatore;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e Iva e Cap come per legge

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10/5/2018